

Un docente chiede il rimborso delle spese sostenute per effettuare i tamponi necessari all'ottenimento della certificazione verde...

Data: 08/10/2021

Area Tematica: Sicurezza sul lavoro, assicurazioni e servizi di prevenzione

Argomenti: [Trattamento economico: rimborso spese vive](#)

Keywords:

#pbb #tampone #fragilità #raccordo #protocollo #commissario #sicurezza #misura #risorsa #ministero #rischio

Domanda

Un docente del nostro istituto chiede il rimborso spese sostenute per prevenzione rischio biologico, ovvero i tamponi effettuati per l'ottenimento della certificazione verde. Preciso che il docente non si trova in condizione di fragilità.

Il docente ritiene a sua giustificazione che il D.Lgs. 81/08 affermi che che sia il datore di lavoro a farsi carico degli oneri per garantire la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed in particolare nell'art. 15 "Misure generali di tutela" comma 2 "Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori".

Tuttavia il Protocollo di sicurezza per l'a.s. 2021/2022 prescrive che le risorse erogate dal MIUR per affrontare l'emergenza sanitaria possono essere destinate a coprire i costi per effettuare tamponi diagnostici esclusivamente al personale scolastico, impegnato nelle attività in presenza e che si trovi in condizioni di fragilità sulla base di idonea certificazione medica.

Si chiede se la richiesta presentata dal docente abbia un fondamento di legittimità, considerati i doveri del Dirigente scolastico in veste di datore di lavoro per gli adempimenti relativi alla Sicurezza.

La Dirigente scolastica

Risposta

Si premette che l'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 disciplina le misure generali di tutela dei lavoratori in riferimento ai rischi valutati dal datore di lavoro nel Documento di valutazione dei rischi, compresi i rischi biologici riferiti allo specifico ambiente lavorativo. A titolo di mero esempio, se tra le misure previste nel DVR ci fosse quella reclamata dal lavoratore, allora non ci sarebbe dubbio che l'onere di assicurare l'attuazione delle misure incomberebbe sul datore di lavoro. Ma la fattispecie del caso pare diversa e sembra rimandare ad una previsione contenuta nel Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 (anno scolastico 2021/2022), sottoscritto dal Ministero dell'Istruzione e da alcune organizzazioni sindacali del comparto e dell'area istruzione e ricerca il 14 agosto 2021. Alle pagg. 4-5 del Protocollo si prevede, infatti, che "il Ministero, inoltre, provvederà a: [...] fornire, per il tramite della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, assistenza amministrativa e contabile a tutte le istituzioni scolastiche circa l'utilizzo delle risorse straordinarie erogate per finalità coerenti con la gestione della situazione di emergenza sanitaria; fermo restando il raccordo istituzionale, a livello nazionale, con il Commissario straordinario e valutate le effettive necessità di contrasto alla diffusione della pandemia, le istituzioni scolastiche, mediante accordi con le Aziende Sanitarie Locali o con strutture diagnostiche convenzionate, utilizzeranno tali risorse anche per consentire di effettuare tamponi diagnostici al personale scolastico, secondo le modalità previste dall'Autorità sanitaria; il Ministero, al fine di non aggravare l'impegno amministrativo delle istituzioni scolastiche, fornirà il necessario supporto amministrativo e contabile attraverso schemi di accordo e indicazioni operative individuando procedure semplificate". Il senso di questo passaggio è stato decisamente precisato dalla Nota del Ministero dell'Istruzione del 18 agosto 2021, n. 900, in cui si sottolinea che parte delle risorse rese disponibili dal Ministero stesso "può essere destinata a coprire i costi per effettuare tamponi diagnostici esclusivamente al personale scolastico, impegnato nelle attività in presenza e che si trovi in condizioni di fragilità sulla base di idonea certificazione medica (cfr. Circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 04/08/2021, avente ad oggetto "Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19"). Sul punto seguirà, in raccordo con il Commissario straordinario, la trasmissione dello schema di convenzione tra ASL e singola istituzione scolastica che verrà predisposto d'intesa con il Ministero della salute, anche attraverso l'individuazione di procedure semplificate". Nella Nota si conclude che "le scuole potranno utilizzare parte delle risorse assegnate, e in corso di assegnazione, per l'effettuazione tramite le ASL o strutture diagnostiche convenzionate di tamponi nei confronti del solo personale scolastico fragile, dunque esentato dalla vaccinazione. Si è, infatti, inteso promuovere un'azione orientata verso coloro che, non avendo la possibilità di vaccinarsi per motivi certificati di salute, si trovano ad essere privi della primaria

copertura vaccinale e, quindi, con maggiore rischio per la diffusione dell'epidemia all'interno delle istituzioni scolastiche. In questa prospettiva, la misura prevista nel Protocollo risulta un efficace strumento per il superamento dell'emergenza sanitaria che si integra con le altre misure previste dal piano di screening della popolazione scolastica che il Commissario straordinario attuerà ai sensi dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge n. 111/2021. Per questa ragione nel Protocollo è previsto come necessario un raccordo a livello nazionale con la struttura del Commissario straordinario".

Pertanto, è di tutta evidenza che la previsione sulle spese per i tamponi é da attuare esclusivamente nei limiti espressi dalla Nota ministeriale 900/2021 ("personale scolastico, impegnato nelle attività in presenza e che si trovi in condizioni di fragilità sulla base di idonea certificazione medica"); misura che tra l'altro potrà essere realizzata previo "raccordo a livello nazionale con la struttura del Commissario straordinario", raccordo che ad oggi non risulta essere stato ancora messo in essere.

I contenuti di questo sito sono riservati; non è ammessa la loro ulteriore comunicazione, diffusione o pubblicazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la diffusione su altri siti internet o attraverso testate giornalistiche) se non dietro esplicita autorizzazione della Direzione.